



Riconoscimento di istituzioni scientifiche

1. Basi legali

- Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione: articolo VII, paragrafo 6:
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19730069/201311290000/0.453.pdf>
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES), articoli 23–26:
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121348/201310010000/453.0.pdf>

2. Scopo

Ai sensi dell'articolo VII paragrafo 6 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, le istituzioni scientifiche nazionali registrate sono autorizzate a consegnare a fini extra-commerciali (prestito, cessione o scambio) a istituzioni estere esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive o a ottenerli da queste ultime senza dover ottenere un'autorizzazione dall'USAV o effettuare un controllo di conservazione delle specie.

3. Premesse

- a. Vengono registrate le istituzioni aperte al pubblico e gestite secondo principi scientifici (ad es. musei, giardini botanici), istituti universitari, istituti di ricerca federali o istituzioni scientifiche equivalenti. Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:
 - l'istituzione dispone di una collezione permanente di esemplari di fauna o di flora di cui agli allegati I–III CITES;
 - la collezione deve servire anzitutto per scopi di ricerca o didattici ed è accessibile a tutti;
 - la legalità della circolazione di esemplari delle specie figuranti negli allegati I–III CITES deve essere attestata su etichette, in cataloghi o altri registri. Se tali esemplari sono ceduti a tempo determinato o indeterminato, è necessario tenerne un controllo.
- b. Il riconoscimento di istituzioni svizzere è valido per due anni; viene rinnovato automaticamente dall'USAV finché i requisiti sono adempiuti. Può essere revocato in caso di uso improprio.
- c. Le partite accompagnate da un'etichetta o da un certificato ai sensi dell'articolo VII.6 della Convenzione (di seguito certificato dell'istituzione) sono ammesse all'importazione e all'esportazione senza autorizzazione dell'USAV e senza controllo CITES.

4. Condizioni e oneri

4.1 Domanda di riconoscimento

La domanda deve essere presentata dalla direzione dell'istituzione. Deve contenere i nomi e i modelli dei diritti di firma delle persone autorizzate a rilasciare i certificati a nome dell'istituzione.

4.2 Rilascio dei certificati dell'istituzione

I certificati dell'istituzione vengono rilasciati dalle persone autorizzate in duplice copia. Devono essere compilati in modo corretto, leggibile e completo. Alla voce «Specie», nel caso di esemplari di cui agli allegati I–III, deve essere indicato il nome esatto della specie. Nel caso di esemplari di specie non protette, è consentita l'indicazione di taxa più elevati.

Esempi:



Lutra lutra / lontra europea I 1 scheletro n. 54–105

Tyto alba / barbagianni II 5 pelli

varie *Microtinae* / arvicole – 100 crani

4.3. Impiego dei certificati dell'istituzione

I certificati dell'istituzione devono essere utilizzati come segue:

a. Per gli esemplari di cui agli allegati I–III della Convenzione

- **Esportazione definitiva**
Ogni partita destinata a un'istituzione estera registrata deve essere accompagnata da un certificato dell'istituzione. Le partite con esemplari di cui agli allegati I–III destinate a istituzioni non registrate o consegnate a titolo oneroso necessitano di un'autorizzazione di esportazione dell'USAV.
- **Esportazione temporanea**
Ogni partita destinata temporaneamente a un'istituzione estera registrata deve essere accompagnata da un certificato dell'istituzione. Il certificato accompagna la partita anche durante la reimportazione.
- **Riesportazione**
La ripesportazione di esemplari importati temporaneamente in Svizzera avviene solitamente allegando il certificato estero dell'istituzione. I certificati di istituzioni svizzere devono essere utilizzati se al momento dell'importazione è stata presentata un'autorizzazione di esportazione o un certificato di riesportazione confiscato dalle autorità doganali.

b. Per gli esemplari delle specie non elencate nella Convenzione

I certificati delle istituzioni possono essere utilizzati anche per l'esportazione definitiva a fini non commerciali e la riesportazione di esemplari non protetti, se richiesti dal Paese di destinazione, e per l'esportazione temporanea di tali esemplari ai fini di presentazione alla reimportazione. Nel caso di esemplari non protetti, il destinatario estero non deve necessariamente essere un'istituzione registrata.

4.4 Marchio

Gli esemplari destinati all'importazione o all'esportazione devono essere contraddistinti singolarmente o essere contenuti in contenitori contraddistinti.

4.5 Controlli al confine

- L'ufficio doganale (su richiesta dell'esportatore) appone un visto sui certificati delle istituzioni al momento dell'esportazione e dell'eventuale reimportazione.
- L'ufficio doganale appone un visto sui certificati delle istituzioni esteri al momento dell'importazione e dell'eventuale riesportazione.
- L'Ufficio doganale annulla i certificati di esportazione esteri in conformità agli articoli III–V della Convenzione all'attenzione dell'USAV e rilascia un relativo certificato.
- Al momento dell'importazione, l'ufficio doganale presenta all'organo di controllo della conservazione delle specie le partite per le quali non sono disponibili certificati delle istituzioni o certificati di esportazione.



- L'ufficio doganale può coinvolgere l'organo di controllo della conservazione delle specie in caso di dubbi, anche se è disponibile un certificato dell'istituzione o un certificato di esportazione (gratuitamente).

4.6 Controlli a domicilio

I cataloghi, i registri e i controlli comparabili e le collezioni devono essere sempre accessibili all'USAV o ad altri organismi da esso incaricati.

4.7. Obbligo di notifica

Per ogni partita deve essere contemporaneamente inviata all'USAV una copia di ogni certificato dell'istituzione utilizzato.

5. Riserve

Sono fatte salve la legislazione doganale e le seguenti disposizioni:

- Legislazione sulle epizoozie (carcasse congelate, ossa non trattate, pelli crude essiccate)
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660145/201401010000/916.40.pdf>
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/201401010000/916.401.pdf>
- Legislazione sulla protezione dei vegetali (piante vive)
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101847/201301010000/916.20.pdf>
- Legislazione federale sulla protezione della caccia e degli uccelli (uccelli autoctoni protetti)
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860156/201401010000/922.0.pdf>
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19880042/201401010000/922.01.pdf>
- Legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio (pipistrelli, rettili, anfibi, insetti e piante autoctoni protetti)
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660144/201310010000/451.pdf>